

DELIBERA N. 241/24/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MONASTERACE (RC) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e definita l’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la nota del 22 maggio 2024 (prot. n. 0140419), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Monasterace (RC) su segnalazione della Prefettura di Reggio Calabria. Nello specifico, il 14 maggio 2024 la Prefettura di Reggio Calabria invitava il Sindaco di Monasterace “*a fornire cortesi urgenti notizie*” in merito alla programmazione, nella serata, di una manifestazione pubblica della quale era stato interessato l’Ufficio, allegandone la locandina. La nota e l’allegata locandina venivano trasmesse, per conoscenza, anche al Comitato. In data 17 maggio, il Comitato trasmetteva al Sindaco di Monasterace, e per conoscenza alla Prefettura di Reggio Calabria e all’Autorità (ns. prot. n. 0135970), la seguente comunicazione: “*Con nota acquisita al prot. 10222 del 15 maggio 2024, la Prefettura di Reggio Calabria, facendo seguito alla comunicazione proprio prot. 52793 del 14/05/2024, ha trasmesso al Corecom Calabria, per le valutazioni di competenza, la nota (n. 4096 del 14 maggio 2024) con la quale il Sindaco di Monasterace ha fornito chiarimenti sulla programmata manifestazione pubblica ivi indicata. Si invita codesta amministrazione a fornire, nell’ambito del procedimento di contestazione di presunta violazione dell’art. 9 della legge 28/2000, che si avvia con la presente, eventuali controdeduzioni nel termine di 24 h, e comunque non oltre le ore 10,00 della giornata di lunedì 20 maggio p.v.*”;

ESAMINATE le memorie difensive, acquisite dal Comitato il 20 maggio e trasmesse dal Comune anche all’Autorità p.c. (prot. n. 0136885), con le quali il Sindaco di Monasterace ha rilevato quanto segue in merito alla manifestazione segnalata:

- “*Il Prefetto di Reggio Calabria in data 14 maggio ha chiesto al sottoscritto chiarimenti in merito alla manifestazione che avrebbe dovuto aver luogo alle ore 21 dello stesso giorno per iniziativa del sindaco;*
- *Nella nota di risposta del 14 maggio è stato chiarito che la manifestazione sarebbe consistita nel saluto del sindaco, uscente non ricandidato, ai cittadini con rievocazione dei 25 anni di guida dell’amministrazione, precisando che la manifestazione non avrebbe avuto nulla a che fare con la campagna elettorale;*
- *Nella stessa giornata del 14 il sindaco ha telefonato al funzionario prefettizio [...] per confermare che la manifestazione sarebbe consistita soltanto nel saluto del sindaco ai cittadini;*
- *Il testo dei manifesti affissi per pubblicizzare l’iniziativa era il seguente: “Il sindaco saluta i cittadini”. In effetti tale è stato il contenuto del suo discorso di congedo con la sola sua presenza sul palco in piazza Celestino Placanica”;*

Il Sindaco di Monasterace ha altresì asserito di riscontrare anomalie a carico del procedimento avviato dal Comitato per le comunicazioni riguardo ai seguenti aspetti:

- il Comitato è stato investito “*senza alcun riferimento ai contenuti e alle modalità della manifestazione*”;
- “*L’ufficio della Regione Calabria ha attivato il procedimento omettendo una pur sommaria descrizione dei fatti, richiesta a carico del denunziante, come risulta dallo schema pubblicato sul sito del garante delle comunicazioni*”;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*”;

CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l’altro, a “*illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento*”;

CONSIDERATO che - come consolidato nella prassi applicativa dell’Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione

istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che il Comitato, a seguito della nota della Prefettura di Reggio Calabria, *“ha avviato d’ufficio il procedimento di contestazione”* facendo riferimento, nella richiesta di controdeduzioni, *“alle precedenti richieste della Prefettura e alla nota di chiarimento, circostanziando, in tal modo, i fatti contestati, già sottoposti all’attenzione dell’Amministrazione comunale con la prima richiesta di chiarimenti, cui era allegata la locandina/manifesto relativa all’evento”*. Il Comitato non ha ritenuto esaustiva la risposta del Sindaco di Monasterace, *“peraltro resa al di fuori di un vero e proprio procedimento”*;

PRESO ATTO che il Comitato, quanto al rilievo del Sindaco di Monasterace circa l’assenza di una pur sommaria descrizione dei fatti, ha rilevato che, *«comunque, dalla lettera di trasmissione della Prefettura si evince la presenza di una locandina/manifesto contenuta in allegato, con chiari riferimenti al Comune sia per la presenza del logo sia per il titolo, riferito al sindaco uscente, “Il sindaco Cesare De Leo saluta i cittadini”, per cui il Corecom si è potuto attivare d’ufficio»*;

PRESO ATTO che il Comitato ha rilevato che *«la locandina/manifesto, più volte richiamata, contiene elementi chiaramente in contrasto con il divieto di comunicazione istituzionale, riportando il logo del Comune e una rappresentazione di confronto fra la situazione di alcuni luoghi, “ante e post operam”, significando così una finalità propagandistica dell’attività posta in essere dall’amministrazione uscente»*. Ha inoltre considerato che *«dalle controdeduzioni stesse si rileva che si tratta non di una locandina ma di un manifesto affisso, laddove si legge: “Il testo dei manifesti affissi per pubblicizzare l’iniziativa era il seguente “Il sindaco saluta i cittadini”»*;

PRESO ATTO che, come evidenziato dal Comitato, *“il Corecom Calabria ha sensibilizzato tutti i comuni della Calabria, con nota inviata a ciascuno di essi, al rispetto del divieto di comunicazione istituzionale, facendo presente ad ausilium l’avvenuta pubblicazione di FAQ di chiarimento in materia, reperibili sul sito dell’Agcom e del Corecom”*;

PRESO ATTO che il Comitato ha rilevato che l’attività di comunicazione segnalata *“appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito”*. Ha pertanto proposto l’adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Monasterace per la violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000 con riferimento alla diffusione di manifesti, relativi all’evento di saluto del Sindaco uscente in data 14 maggio 2024;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria, in particolare del manifesto sull'evento segnalato;

RILEVATO che il manifesto reca lo stemma del Comune accanto alla scritta "*Il Sindaco Cesare De Leo saluta i cittadini*" e propone una sequenza di foto evocative degli interventi condotti negli anni dall'Amministrazione guidata dal Sindaco uscente, tutti elementi che contrastano i requisiti recati dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RAVVISATA la non rispondenza del manifesto sull'evento segnalato ai criteri di impersonalità e indispensabilità fissati dall'art. 9 della legge n. 28/2000, come specificati dagli orientamenti dell'Autorità disponibili sul sito web istituzionale (<https://www.agcom.it/domande-frequenti-sul-divieto-di-comunicazione-istituzionale-durante-le-campagne-elettorali1>);

RITENUTO di condividere, per le motivazioni addotte, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Monasterace (RC) di rimuovere il manifesto relativo al saluto del Sindaco uscente e di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza del manifesto a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media*", all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Monasterace (RC) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba